

TORNATA DEL 4 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Savona a contrarre un mutuo — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione centrale, e della contabilità generale — Adozione degli articoli 29 al 32 — Articolo 33: proposta del senatore Di Castagnello combattuta dal senatore Des Ambrois, relatore — Spiegazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 33 al 51, non che dell'emendamento proposto a quest'ultimo dal regio commissario — Approvazione degli articoli 52 e 53 — Articolo 54: proposta del senatore De Cardenas oppugnata dal regio commissario e dal relatore — Adozione dell'articolo 54 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI SAVONA A CONTRARRE UN MUTUO.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato alla Camera dei deputati, portante autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un prestito. (Vedi 3° vol. Documenti pag. 1466.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà consegnato alle stampe, e quindi distribuito ai signori senatori.

L'atto verbale di cui si è data lettura si intende approvato dal Senato, non essendosi fatta alcuna osservazione.

Debbo render conto al Senato dell'omaggio che il nostro collega senatore Riberi le fa di un esemplare stampato delle sue lezioni orali di clinica chirurgica e di medicina operativa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLA CONTABILITÀ GENERALE.

PRESIDENTE. Dovendo continuare la discussione del progetto di legge sulla riforma dell'amministrazione centrale, ho l'onore di leggere l'articolo 29:

« Il ministro delle finanze propone al Re, sulla domanda degli altri ministri, le somme delle quali possono disporre nel bimestre successivo. »

A questo articolo è stato aggiunto nella stampa distribuita al Senato un'alea, il quale non è che la riproduzione di quello inserito nell'articolo 27, già votato. Ciò è uno sbaglio

tipografico; in conseguenza io ometto di darne lettura, ed invito il Senato a voler votare sulla prima parte di quell'articolo già da me letto.

Se non vi ha osservazione la metto ai voti.

Chi approva l'articolo 27 voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 30. Nessun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale bilancio del quale si riferisce o da chi ne abbia da esso l'incarico. »

(È approvato.)

« Art. 31. I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi sarà apposta dal ministro delle finanze od in nome suo da funzionarii da esso delegati. »

(È approvato.)

« Art. 32. Per essere ammesso a pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il bilancio parziale, la categoria e l'articolo, o la legge parziale cui si riferisce, e circoscriversi nei limiti delle distribuzioni dei fondi stabilite per ogni bimestre.

« Dovrà inoltre essere presentato all'ufficio del controllo generale coi documenti giustificativi e munito della sua vidimazione. »

(È approvato.)

« Art. 33. Quando il controllore generale non crederà di dover apporre la vidimazione di cui all'articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei ministri.

« Se i ministri giudicheranno che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro responsabilità, il controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate, vidimerà con riserva.

« In questo caso egli esporrà poi i suoi motivi nelle osservazioni di cui all'articolo 36. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Questo articolo, che a prima giunta pare stabilire una guarentigia, non introduce, a mio senso, niente di nuovo, e può essere causa di inganno.

Anche al presente il controllore generale ha diritto di fare osservazioni, o di rifiutare la sua firma ad un mandato.

Quanto poi allo stabilire che i motivi di rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei ministri, a me pare che questa disposizione potrebbe trovare sede nella legge che regolasse la responsabilità ministeriale; ma farlo all'occasione di questa legge sarebbe, a mio senso, un vincolare la responsabilità dei ministri, volendo loro prescrivere una forma piuttosto che un'altra di discutere i rifiuti messi in campo dal controllore generale.

Parlando poi della vidimazione *con riserva*, osservo che in tempo della Monarchia assoluta il controllore generale aveva diritto, aveva l'obbligo di rappresentare al re, e se il re giudicava di non accogliere le rappresentanze, lo ringraziava nelle solite forme, e lo invitava a passar oltre.

Ciò a similitudine di quanto si praticava nelle rappresentanze fatte dai Senati, ai quali il re comandava di passar oltre alla interinazione o alla registrazione delle lettere così dette di *jussione*.

Ma convien ritenere che allora il re eserciva il potere supremo, e quindi la rappresentanza data al re aveva prodotto intero il suo effetto, sia che fosse accolta, sia che fosse depellita.

Ora la cosa succede ben altrimenti. Qual effetto, io domando, potrà avere la vidimazione *con riserva*? So il dubbio rilevato dal controllore, per cui egli ricusa la sua vidimazione, induce una interpretazione od una deroga di legge, il Ministero parlando a nome del re non è competente a risolverla, e si richiede il concorso dei tre poteri.

La *riserva* poi coll'esposizione dei motivi, fatta dal controllore al Parlamento; aprirebbe l'adito ad una discussione che io credo o pericolosa o inutile. Pericolosa, se si tratta di rendere il Parlamento giudice tra il Ministero che ordina ed il controllore che ricusa la vidimazione, e questa forma, a mio giudizio, non sarebbe niente parlamentare.

Inutile poi sarebbe tale discussione, perchè la vidimazione *con riserva* non può né accrescere, né diminuire in nulla la responsabilità ministeriale.

Questa responsabilità nasce dall'atto stesso, il quale sussiste con tutte le sue conseguenze, ed il Parlamento nel chiederne conto al Ministero non ha d'uopo di sapere se desso siasi circondato di tutti i lumi, se il controllore abbia o no ricusato la sua firma.

Il controllore è un impiegato dipendente ed amovibile, e sarebbe, a mio avviso, un aggravare la responsabilità ministeriale, dando ai ministri carico di non aver annuito alle di lui osservazioni, quando essi soli debbono rispondere dei loro atti.

Del resto io non vedo nemmeno che gran bene potrebbe derivare da questa vidimazione *con riserva*. Le osservazioni del controllore non sarebbero presentate che alla sistemazione dei bilanci, cioè al resoconto, ed allora dopo tanti mesi e forse anni che la spesa è fatta, quando forse sarannosi succeduti ed altri ministri, ed altri controllori, quale sarà il male che si possa impedire, od a cui si possa riparare?

Ritenga il Senato che, qualunque sia l'alacrità del Parlamento, il suo esame degli spogli tutto al più si riduce ad un controllo morale, e ben a ragione lo diceva l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri in occasione della discussione sulla legge dell'ultimo prestito alla Camera elettiva.

Voi vedete, o signori, che siamo nel 1853, e non sono votati gli spogli del 1848 e 1849: in quegli spogli stanno sepolti oltre 400 milioni; e se appena dopo anni ed anni potrà il Parlamento dare un voto sulla moralità delle spese, giudicate di qual effetto salutare possa riuscire una vidimazione del controllo *con riserva*, dopo due o tre anni, forse

per un difetto di forma, o per un interesse d'ordine secondario.

Ma qui nasce ancora un altro riflesso, ed io vi pongo il seguente dilemma: o questa disposizione è provvisoria, o si vuol considerare come definitiva. Se provvisoria, dessa è del tutto superflua, imperciocchè l'articolo 37 così dispone (Preveggo la discussione sull'articolo 37, perchè si riferisce all'articolo 33 ora in discussione):

« Art. 37. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà sancito con legge speciale.

« Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le leggi dei bilanci. . . »

Ebbene, o signori, l'esercizio del 1853 or ora cominciato durerà sino a tutto giugno 1854: tre mesi restano per preparare gli spogli, i quali debbono essere allestiti per il mese di settembre 1854.

La Sessione del 1854 probabilmente sarà duratura sino ai primi mesi del 1855 se ci regoliamo dall'esperienza degli anni già trascorsi. Gli spogli adunque dovranno essere presentati al Parlamento due mesi dopo cominciata la Sessione del 1855.

Ora io dico: se questa legge dev'essere solamente provvisoria, non può durare oltre la Sessione del 1853, giacchè il Ministero aveva dato affidamento che per la Sessione del 1853 avrebbe preparato il progetto completo di legge. Dunque resterebbe inutile il provvedere alle osservazioni che possa il controllore fare sugli spogli dell'anno 1853, quando nello stesso esercizio del 1853 dovrà essere presentata dal ministro la legge definitiva, forse di soppressione del controllo e di creazione della Camera dei conti.

Se poi questo provvedimento dovesse essere definitivo, allora io dico ch'esso trovasi in contraddizione coll'economia della presente legge. Tutta questa legge riposa sull'idea della legge successiva promessa dal Ministero, ed annunciata sia nella relazione ministeriale delli 5 marzo 1852, sia dalle spiegazioni date nella relazione dell'ufficio centrale.

Quindi, qualora si dovesse concludere che il provvedimento suggerito coll'articolo 33 dell'ufficio centrale debba essere definitivo, io osservo al Senato che allora mancherebbe affatto il fondamento di questa legge, la quale non può sussistere senza il suo complemento, cioè senza regolare le attribuzioni della Corte dei conti.

Noi abbiamo sentito, o signori, che sia il Ministero nella sua primitiva relazione, sia l'ufficio centrale, sia il commissario regio, tutti d'accordo hanno sostenuto che impossibile sarebbe distrurre l'ordine attuale di cose senza il complemento della legge che si aspetta.

Noi adunque siamo in ora chiamati a votare l'abolizione delle aziende, a votare l'abolizione del presente ordine amministrativo senza conoscere quali saranno i risultati del nostro voto, senza conoscere quali saranno le forme amministrative che verranno a rimpiazzarlo.

In conseguenza io insisto perchè sia tolta dal presente articolo questa disposizione, la quale, ripeto, o è solamente provvisoria, e la credo affatto superflua e di nessun possibile effetto; ovvero essa è definitiva, e sarebbe la prova palpabile che manchi la base di questa legge, perchè dovrebbe aspettarsi per anni ed anni la legge organica stata promessa dal Ministero.

DES ANDREIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

DES ANDREIS, relatore. Il vostro ufficio centrale, o si-

gnori, lamentando che non fosse unita al progetto di legge la parte che il Governo aveva presentata da principio alla Camera elettiva, per cui il controllo sarebbe stato convertito in un magistrato indipendente e forte, osservava pure che la legge attualmente proposta, anche senza l'aggiunta di tale disposizione relativamente al controllo poteva essere accettata, massime se vi fosse stata introdotta a favore del controllore generale la stessa facoltà che sarebbe stata attribuita alla Corte dei conti, di rifiutare i mandati, i quali sarebbero stati presentati alla sua vidimazione, sinchè avesse deliberato il Consiglio dei ministri, e gli fosse imposto l'obbligo di ammetterlo con riserva, quando il Consiglio dei ministri avesse insistito; la quale ammissione con riserva portava con sé per il controllore generale il diritto ed il dovere di fare poi risultare del rifiuto suo e della insistenza del Ministero e del corso datosi successivamente ai mandati, in quelle osservazioni che deve poi in fine dell'anno rassegnare sull'andamento della contabilità per essere comunicate alla Camera.

L'onorevole senatore Di Castagnetto crede che questa disposizione debba essere eliminata, perchè la reputa inutile, perchè stima che dovrebbe avere altra sede, perchè infine, ai suoi occhi, essa sarebbe pericolosa.

Inutile, perchè in essa ravvisa nessuna innovazione allo stato presente delle cose, nessuna garanzia maggiore per il buon andamento della contabilità; fuor di luogo, perchè vede in essa una modificazione delle regole attuali della responsabilità dei ministri, la quale, a suo senso, dovrebbe aver sede in una legge sulla responsabilità ministeriale; pericolosa perchè teme che ne derivi una invasione del potere legislativo nel dominio del potere esecutivo.

La Commissione non crede che siano fondati questi appunti.

Non crede inutile la disposizione, perchè, qualunque sia il giudizio che si possa fondare sul suo merito, evidentemente si fa qualche cosa di più che di lasciare continuare lo stato attuale delle cose.

Il controllore nel suo stato attuale ha certamente anche il diritto ed il dovere di fare rappresentanze al Governo e ricusare la vidimazione di quei mandati che non sono regolari; ma evidentemente quando il controllore generale ricuserà la sua vidimazione ad un mandato, siccome per necessità, il servizio pubblico deve camminare, il Ministero assumerà la responsabilità d'andar avanti e darà passo a quelle spese a cui il controllore ha negato il suo assenso; ovvero il controllore generale per non recare incaglio all'andamento della cosa pubblica, ammetterà quegli stessi mandati con sacrificio della propria opinione.

In ogni caso avverrebbe un operato più o meno irregolare, ed un inconveniente pel pubblico servizio, oppure il Ministero rimarrebbe nell'imbarazzo.

Convieni assai più che la legge stabilisca un modo di procedere regolarmente, tutelando ad un tempo l'interesse della cosa pubblica.

Noi dunque crediamo che non possa ravvisarsi inutile la disposizione che è proposta dall'ufficio centrale, poichè traccia al Ministero ed al controllo una via per procedere regolarmente a quanto il servizio pubblico richiede ed assicura per quanto è possibile la regolarità della contabilità pubblica.

Non erediamo poi che sia fuor di luogo questa disposizione nella legge che discutiamo. È vero che tocca un punto di responsabilità ministeriale, ma non è detto che qualunque disposizione concernente la responsabilità ministeriale debba

essere riservata per una legge su questa responsabilità, la quale nessuno ignora quanto sia difficile a farsi.

Altre disposizioni esistono in questo progetto e sono già state ammesse dal Senato, le quali, nel senso del signor conte Di Castagnetto, avrebbero pur dovuto essere eliminate, perchè prescrivono anche di portare certe discussioni nel Consiglio dei ministri.

Abbiamo votata nel secondo articolo del progetto una disposizione relativa ai regolamenti da farsi sull'ordinamento interno dei Ministeri, la quale porta che le disposizioni di questa natura sieno deliberate in Consiglio dei ministri.

Abbiamo pure ammesso un'altra disposizione concernente i crediti supplementari, la quale prescrive una deliberazione dello stesso Consiglio; non vedo quindi che possa fare maggiore difficoltà l'ammissione di quella di cui ora si tratta, ed è certamente una garanzia reale da prescrivere che non dipende da un ministro solo di andar contro al voto del controllore, ma debbono i ministri assumerne tutta la responsabilità.

Nemmeno pensiamo che possa esserci pericolo, mercè la disposizione introdotta che il potere legislativo venga ad inoltrarsi nel dominio del potere esecutivo. Ciò potrebbe essere se, quando il controllo generale ricusa la sua vidimazione ad un mandato, fosse giudice il potere legislativo della sua ammissibilità, e chiamato così a decidere se dovesse o no eseguirsi la spesa. Ma tale non è la proposta che ha fatto la Commissione, e che il Ministero ha ammessa. In questo caso il potere legislativo non giudica del provvedimento da farsi; ne è giudice unicamente il potere esecutivo, il quale, avendo la responsabilità dell'andamento degli affari, deve pure avere il diritto di statuire. Ma la riserva che emette il controllore generale nel vidimare il mandato porta con sé che quando siano da esaminarsi i conti morali dell'amministrazione, allora il potere legislativo possa apprezzare se il Ministero, abbia più o meno compromessa la sua responsabilità; frattanto il servizio pubblico non soffre interruzione alcuna.

Disse il signor conte di Castagnetto che, giunta la cosa a questo punto, non vi sia più utilità del sindacato del Parlamento.

Io sarei d'opinione totalmente diversa.

Se il sindacato del Parlamento fosse inutile, perchè viene dopo consuete le spese, converrebbe dire che, non solamente in questa, ma che anche in tutte le altre parti dell'amministrazione fosse inutile prescrivere la resa dei conti al Parlamento, quando invece è una delle più gravi garanzie costituzionali.

Sicuramente è un inconveniente che il potere legislativo non possa intervenire per tempo da impedire le irregolarità possano occorrere nell'andamento della cosa pubblica, e che il sindacato giunga dopo la consumazione delle spese; ma questo inconveniente è il risultato necessario della divisione dei poteri, e sarebbe un inconveniente assai più grave, quello che un potere si intromettesse nelle attribuzioni dell'altro.

Il signor Di Castagnetto osserva ancora che questa disposizione, se è provvisoria, sarebbe superflua, e se è definitiva non potrebbe essere ammessa, perchè urterebbe contro lo spirito di questa legge, la quale presuppone sempre l'esistenza di una nuova Corte dei conti. Ora noi non la crediamo superflua, sebbene provvisoria: la ragione che addusse il proponente sarebbe che le osservazioni del controllore generale, se la legge è soltanto provvisoria, non potrebbero essere presentate per tempo, ossia prima che la legge stessa

cessasse di esistere; che anzi il dovere di presentarle nascerrebbe in un'epoca in cui sarebbe già cessato il provvisorio.

Ma quando si fa una legge provvisoria non si sa quanto tempo essa durerà; noi desideriamo che duri poco; il Ministero ha manifestato lo stesso desiderio, ha annunziata la ferma intenzione di presentare al più presto possibile una legge definitiva, cioè la consolidazione del controllo e la sua conversione in magistrato; non dipende però dal Ministero e tanto meno dalla Commissione di sapere a qual epoca si potrà avere la nuova legge, trattandosi di una cosa che è ancora da farsi.

Sicuramente, regola di prudenza è di provvedere intanto nel miglior modo affinché l'ordinamento dell'amministrazione sia il più compiuto che si possa; ed è in questo senso che la Commissione desiderava che intanto il controllo generale quale esiste fosse rafforzato. Se esso durerà nello stato attuale tanto tempo da poter presentare le sue osservazioni, è utile che abbia il dovere di farle. Non sarebbe nemmeno inutile lo imporgli questo dovere, quando si dubitasse fin d'ora ch'egli avesse il tempo di adempierlo, giacchè la possibilità che egli lo facesse sarebbe per sé stessa una garanzia tale da produrre un effetto morale.

Quando poi non giungesse per tempo il controllore generale ad adempiere egli stesso al dovere di presentare le osservazioni prescritte, questo dovere passerebbe naturalmente alla Corte dei conti che gli verrebbe sostituita, e così l'effetto della disposizione non andrebbe perduto. Quanto all'altra obbiezione che la disposizione in discorso, se fosse definitiva a vece che noi l'abbiamo ammessa come provvisoria, ed avesse impronta di un carattere di stabilità, sarebbe in urto collo spirito della legge, noi non la possiamo ammettere perchè questa legge non è assolutamente fondata sul principio che debba esservi una nuova Corte dei conti; le sue disposizioni possono sussistere da sé indipendentemente dallo stabilimento di tale nuova Corte. Questo stabilimento sarà bensì un perfezionamento essenziale, ma intanto sopprimendo le aziende e concentrando le loro attribuzioni nei Ministeri, si ottiene una semplificazione utile ed un risparmio di spesa senza scemare l'influenza del controllo ora esistente, aumentandone anzi la forza; la creazione della nuova Corte dei conti è sostanzialmente un miglioramento dello stesso controllo; ma ancorchè non si ottenesse questo miglioramento, non è a dire che la legge tal quale è proposta non ne presenti altri, e tanto meno potrebbe dirsi che peggiori l'attuale condizione dell'amministrazione.

DI CASTAGNETTO. Dalle savie osservazioni fatte dal relatore dell'ufficio centrale lo credo risultare sempre più che il Senato è chiamato a dare un voto in questa legge senza conoscere che cosa si possa poi in avvenire surrogare alle istituzioni amministrative, le quali vengono al presente soppresse.

Io, o signori, non mi dilungherò più oltre su questo argomento, e mi limito ad osservare che ora l'onorevole relatore dell'ufficio centrale metteva anche in dubbio che possa organizzarsi una Corte dei conti. Non abbiamo adunque nessun fondamento a credere, nel votare questa legge, che debbasi presentare a compimento di essa una organizzazione definitiva.

E qui non posso a meno di esprimere un'altra volta il mio rincrescimento che il Ministero qualche volta abbandoni anche troppo facilmente quei progetti che egli ha presentati, e che erano stati maturamente preparati e studiati.

Il progetto presentato dal Ministero, corredato ancora da profonde investigazioni e dottissime osservazioni dell'onore-

vole relatore dell'ufficio centrale, presentava tale un elemento da formarne un'ottima legge completa in tutte le sue parti.

Egli ha creduto di doverlo abbandonare, e noi siamo gettati assolutamente nel vago: noi distruggiamo l'ordine antico creato dalla sapienza dei nostri maggiori, senza conoscere nè punto nè poco quali istituzioni vi saranno surrogate.

DES AMBROIS, relatore. Non vorrei che si desse alle mie parole un senso diverso da quello che io ho inteso esprimere.

Non ho creduto di dire che considerassi come dubbia la costituzione di una Corte dei conti sulle nuove basi che il Governo aveva ideate e che la Commissione vostra desidera.

Sicuramente non è un fatto acquistato finchè non si tratta che di un progetto che ha da essere ammesso dai tre poteri dello Stato; ma abbiamo un impegno preso dal Ministero nel presentare questa legge all'altra Camera ed al Senato, impegno ripetuto nella dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, e credo che si possa avere la massima fiducia che questo progetto sarà presentato quanto più presto si possa. Esso è poi tanto ragionevole in sé che presenta la massima probabilità di successo presso il Parlamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A confermare quanto disse l'onorevole relatore dell'ufficio centrale soggiungerò non potersi dubitare che quella parte di legge che venne stralciata dal progetto primitivo ministeriale, quella cioè che si riferisce alla istituzione della Corte dei conti, sarà presentata nella prossima Sessione.

Diffatti il Ministero nel presentare quel progetto ha ripetutamente dichiarato che non aveva modificato le sue opinioni intorno al merito di questa istituzione; non ha ritirato il progetto; ha consentito a scinderlo in due parti, onde quella relativa alla Corte dei conti fosse discussa contemporaneamente all'ordinamento del contenzioso amministrativo; ma non vi ha dubbio che questa idea fu abbracciata con favore.

La Commissione della Camera dei deputati ha formalmente dichiarata la sua adesione al progetto, ma non ha creduto poter entrare in discussione immediatamente; nel seno di questo illustre Consesso l'ufficio centrale lamentò che non sia venuta in discussione questa parte del progetto; gli oratori che credettero di prender la parola in questa discussione hanno manifestato opinione favorevole. Questa istituzione si può dire che abbia incontrato un'approvazione quasi generale.

Dopo ciò non si può dire in modo assoluto che cotale legge sarà, perchè il futuro non è nelle nostre mani, ma sottoposto a tante eventualità che possono far cadere a vuoto anche quei disegni che hanno una quasi certezza di riuscita; ma se vi ha cosa probabile, legislativamente parlando, si può dire che è l'adozione nella futura Sessione del progetto relativo all'istituzione di una Corte dei conti, la quale, come osserva l'onorevole senatore Di Castagnetto, è una conseguenza necessaria del nuovo ordinamento delle cose.

Io credo poi che lo stato transitorio non presenterà nessun inconveniente di sorta, sia perchè si sono ancora aumentate le attribuzioni del controllore generale, sia anche (ben mi è lecito il dirlo) pel rispetto che il Ministero professa all'opinione del controllore generale.

Io oserei per tale effetto far guarentigia al Senato che gli

uomini non cangiano; il caso contemplato in questo articolo molto difficilmente si riprodurrà, nè credo che alcuno dei miei colleghi sia disposto a mettersi in contraddizione all'opinione del controllore generale, la quale è tanto autorevole in fatto di legalità amministrativa.

Quindi, quantunque il Ministero insista onde la proposta dell'ufficio centrale che non si trovava nel primitivo progetto venga accettata, tuttavia credo che non verrà mai il caso che possa essere applicata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 33 del progetto di legge

Chi l'adotta, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 34. Potranno essere provvisoriamente vidimati al controllo generale, senza uopo della giustificazione contemporanea di cui all'articolo 32, i mandati nei casi seguenti:

« 1° Quando la natura e l'urgenza del servizio esigono l'apertura dei crediti per una spesa a farsi;

« 2° Quando si tratta di spese di riscossione dei proventi dello Stato, e di quelle alla medesima inerenti;

« 3° Quando un servizio da farsi ad economia necessita una anticipazione non maggiore di lire 30,000.

« La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso il controllo nel termine di 4 mesi a far data dalla vidimazione provvisoria. Se scorrerà questo termine senza che la giustificazione venga presentata, il controllore generale dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all'articolo 36. »

(È approvato)

« Art. 35. Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, sarà ammesso dal ministro di finanze sovra mandati collettivi dai spediti rispettivi Ministeri, i quali notificheranno all'ufficio del controllo generale l'ammontare della imputazione a farsi sulle singole categorie del bilancio, acciò ne sia fatta annotazione nei suoi registri.

« I documenti giustificativi di pagamenti saranno presentati al controllo prima della chiusura dell'esercizio. »

(È approvato)

« Art. 36. I funzionari che in seguito all'apertura di un credito potranno disporre delle somme relative, saranno responsabili dei pagamenti da essa ordinali contro il disposto delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 37. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà sancito con legge speciale.

« Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le leggi dei bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli ministri, e da quello generale dell'amministrazione delle finanze, formato nel modo prescritto dagli articoli 46, 47 e 48, non che dalle relative osservazioni del controllo generale. »

DI SANTAROSA, regio commissario. Quest'articolo corrisponde all'articolo 32 del progetto votato nell'altra Camera e ne riproduce il contenuto; ma esso non prescrive più di unire a corredo dei conti le osservazioni della Camera dei conti.

Il Governo non domanda la ripristinazione di questa prescrizione, in quanto che riconosce come queste osservazioni difficilmente si potrebbero ottenere dalla Camera dei conti senza fare nuove disposizioni regolamentarie e mutar il modo con cui lavorano i mastri uditori. Ma esso non crede che fosse cosa impossibile da ottenere per tempo queste osservazioni, come pare che si voglia accennare dall'ufficio cen-

trale; se ne avesse solo dubitato, non avrebbe accettato questa disposizione nell'altra Camera. Ed in vero, il Ministero è tuttora persuaso dell'importanza di provocare dalla Camera queste osservazioni e della possibilità di ottenerle.

Nè fu questa soltanto una sua persuasione, mentre una consimile disposizione era introdotta cogli articoli 7 ed 8 della legge fatta il 26 agosto 1844.

Con questi articoli già si indicava come opportuno che la Camera dei conti avesse da continuare a fare osservazioni morali rispetto alla contabilità generale dello Stato, e si stabiliva il mezzo di prepararne gli elementi per mezzo dei mastri uditori.

Se quegli articoli fossero applicati, non si verrebbe in ora a dichiarare impossibile un consimile lavoro.

Ma farò inoltre ricordare come la Camera dei conti abbia a più riprese fatto rappresentanze al Re sull'andamento delle contabilità dello Stato e sui conti dei contabili, e come abbia in ogni anno deliberato sopra una relazione complessiva sui conti di un'annata che suolsi fare da un distinto mastro auditore.

Di più si noti che ultimamente ancora vennero comunicate alla Camera dei deputati osservazioni fatte dalla Camera dei conti rispetto alle contabilità degli esercizi, i cui conti amministrativi da più mesi trovansi in discussione nel seno d'una Commissione nell'altra Camera.

Sebbene colle osservazioni che precedono creda di avere dimostrato come un tale lavoro sia possibile, non insisto perchè sia prescritto in quest'articolo. Non insisto, perchè il Governo ha piena fiducia che nella prossima Sessione possa essere votata la legge sulla nuova Corte dei conti, e perchè riconosce per altra parte come per un solo esercizio si possa prescindere da quel documento, anzichè mutare i regolamenti della Camera dei conti, e farvi forse anco variazioni nel personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Non posso lasciar passare quest'articolo senza accennare che merita un'approvazione speciale, perchè obbliga i ministri a presentare al Parlamento la legge dell'assestamento definitivo dei bilanci nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio.

Questo principio deve primamente commendarsi non solo perchè i conti rancidi non sono mai esaminati colla debita attenzione e maturità, ma perchè la disposizione di questo articolo, congiunta con quella dell'articolo 8 della legge che da noi si sta discutendo e che obbliga Parlamento e Ministero, dà alle importantissime faccende della finanza un'assoluta precedenza sovra tutte le altre materie intorno alle quali tratto tratto si presentano leggi di cui non di rado si potrebbe contendere l'utile e l'opportunità, e per conseguenza io credo che quest'articolo sia dei migliori di questa legge e lo approvo intieramente.

PRESIDENTE. Chi adotta l'articolo 37, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 38. Le somme che al chiudimento di un esercizio rimanessero a riscuotere od a pagare figureranno nel conto dell'esercizio corrente al tempo della riscossione o del pagamento in modo distinto da quelle che furono riscosse o pagate come proventi o spese proprie del corrente esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 39. I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio, potranno, senza essere rinnovati, avere effetto sino al loro annullamento, e figureranno come scaricamento nel conto speciale

del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si farà il pagamento. »

(È approvato.)

« Art. 40. Rimarranno annullati i mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nell'intervallo di cinque anni, da contarsi dal 1° gennaio dell'anno in cui furono spediti, riservata però ai creditori dello Stato la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.

« Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione. »

(È approvato.)

« Art. 41. Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione è versato nella cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ragione.

« Questo versamento libera intieramente lo Stato. »

(È approvato.)

« Art. 42. Se al chiudimento di un esercizio si trovarono in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni sul medesimo, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dal controllo. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le somme autorizzate per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi successivi sino allo intiero compimento della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 44. Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiudimento del relativo esercizio e non contemplate nei precedenti articoli 39, 42 e 43, saranno annullate. »

(È approvato.)

« Art. 45. Le disposizioni comprese negli articoli 38, 39, 42, 43 e 44 dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella legge d'assessamento del bilancio. »

DI SANTAROSA, regio commissario. La disposizione contenuta nell'articolo 38 non dovrebbe esser compresa fra quelle che devono far oggetto di altrettanti articoli di legge, perchè l'articolo 38 non mantiene i residui, ma unicamente il modo con cui essi devono figurare nei libri di contabilità dell'esercizio corrente.

Quindi l'ufficio centrale non avrà difficoltà ad acconsentire a che non si faccia menzione dell'articolo 38 nel 45°, di cui ora si tratta.

DES AMBROIS, relatore. L'ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Sarebbe tolta la menzione dall'articolo 38°.

L'articolo dunque sarebbe così concepito. (*Lo rilegge — Vedi sopra*)

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 46. Al fine d'ogni esercizio ciascun ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione.

« Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dall'aprimiento alla chiusura dell'esercizio.

« Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del bilancio.

« Le spese autorizzate con leggi speciali saranno riferite in apposite categorie.

« Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per categorie i risultati della situazione

definitiva dell'esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di legge per la sistemazione del medesimo.

« Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati e di quelli rimasti ad effettuarsi a termini dell'articolo 42, alla fine di ciascun esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 47. Il ministro di finanze formerà il conto generale dell'amministrazione delle finanze.

« Tale conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizi d'entrata e di spesa dell'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 48. Il conto generale, di cui all'articolo precedente, sarà corredato :

« 1° Da conti speciali d'ogni ramo d'entrata portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi.

« A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i diritti riscossi ;

« 2° Da un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministero e per categorie, e presenterà i diritti accerati a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai servizi fatti durante l'anno, non meno che i pagamenti effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese ;

« 3° Dal conto del movimento dei fondi ;

« 4° Dalle situazioni delle tesorerie provinciali e di quella centrale ;

« 5° Dai conti dell'amministrazione del debito pubblico e di altri servizi speciali ;

« 6° Dallo specchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio. »

DI SANTAROSA, commissario regio. Al n° 4° di questo articolo si prescrive la presentazione a corredo del conto della situazione delle tesorerie provinciali e di quella centrale.

Nell'articolo con cui si provvede al servizio delle tesorerie non si è nominata la *tesoreria centrale*, ma bensì la *tesoreria generale*. Quindi bisognerebbe dire di *quella generale* a vece di dire di *quella centrale*.

PRESIDENTE. Forse sarebbe anche meglio dire : « Dalle situazioni della tesoreria generale e delle provinciali. »

Voci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Coll'avvertenza di questa leggiera variazione metto ai voti l'articolo 48.

(È approvato.)

« Art. 49. I tesoreri e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in danaro od in materia, rendono il conto della loro gestione alla Camera dei conti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sono soppresse tutte le aziende e loro tesorerie, non che l'ispezione generale dell'erario. »

(È approvato.)

« Art. 51. Un ufficio speciale di amministrazione sarà stabilito presso lo Stato maggiore della marina, sotto la dipendenza immediata del ministro di questo dipartimento. »

DI SANTAROSA, regio commissario. Il Governo nel presentare questo progetto di legge si propose di comprendervi esclusivamente i principii che devono regolare l'amministrazione centrale.

L'amministrazione centrale, secondo il sistema attuale, era divisa fra i ministri e le aziende. Le attribuzioni delle aziende erano di contabilità ed amministrative. Quelle di contabilità si concentrano nei ministri secondo le disposizioni introdotte in questo progetto di legge e votate nei precedenti articoli. Quelle amministrative sono direttive od esecutive. Le prime saranno pure concentrate nei Ministeri; le seconde verranno affidate agli uffici dipendenti dal Ministero, agli uffici comunemente detti provinciali. Tale è almeno l'intendimento del Ministero.

L'ufficio centrale del Senato avrebbe introdotto con questo articolo una disposizione, la quale non riflette l'amministrazione centrale, ma concerne esclusivamente gli uffici dipendenti dalla medesima. Esso vorrebbe far sanzionare in questa legge il principio con cui dovrà essere ordinata l'amministrazione dipendente dal Ministero di marina.

Sarebbe indotto l'ufficio centrale in questa opinione, dacché crederebbe pericoloso e meno conveniente all'interesse pubblico ed a quello speciale della marina che gli uffici dipendenti dall'amministrazione centrale della marina fossero separati in varie località, come si fa per gli altri servizi provinciali, ma ravviserebbe opportuno che fosse stabilito un solo ufficio speciale, incaricato dal dipartimento di marina della parte esecutiva che intenderà affidargli.

Tale apparisce dalla relazione l'intenzione dell'ufficio centrale, e tale pure era il modo con cui il Governo si proponea di ordinare il servizio della marina, siccome a nome del medesimo nell'altra Camera ebbi a dichiarare.

Eppertanto, sebbene il Governo ravvisasse poter fare tale ordinamento per regolamento, nè esser d'uopo di una disposizione legislativa, tuttavia non avrei difficoltà ad accettare quest'articolo, quando si accettasse dall'ufficio centrale l'emendamento che formulerò nel seguente modo:

« Un ufficio speciale di amministrazione sarà stabilito nella sede del comando generale della regia marina, sotto la dipendenza immediata del ministro di questo dipartimento. »

Con questo emendamento si esprime meglio il concetto sopra spiegato e si stabiliscono più evidentemente l'indipendenza di questo ufficio speciale dello Stato maggiore della marina, e la sua esclusiva dipendenza dal dicastero di marina.

Ciò stante, spero che l'ufficio centrale accetterà questo emendamento, il quale non muta il suo principio che vuole sanzionato in questo articolo di legge, ed al quale, ripeto, aderisce il Governo, perchè sia bene inteso il significato che si vuol dare a quest'articolo.

DES AMBROIS, relatore. La redazione proposta dal signor regio commissario corrisponde perfettamente al concetto della Commissione; per conseguenza essa l'accetta.

PRESIDENTE. La differenza fra l'articolo dell'ufficio centrale e la redazione proposta dal commissario regio sta solamente in ciò, che invece di dire: « presso lo Stato maggiore della marina, » si direbbe: « nella sede del comando generale della regia marina. »

Mediante questa variazione che è accettata dall'ufficio centrale, io non credo che si debba richiedere votazione separata come emendamento.

Chi l'approva l'articolo così modificato, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 52. Il Congresso permanente d'acque e strade, ed il Consiglio delle miniere saranno presieduti dai ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece da vicepresidenti nominati annualmente dal Re. »

(È approvato.)

SESSIONE 1852 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

« Art. 53. Le disposizioni dell'articolo 41 sono applicabili anche alle somme circa le quali fossero in corso inibizioni o sequestri all'epoca della pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreti reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore al 1° gennaio 1854. »

DE CARDENAS. Non so se potesse per avventura portare qualche incaglio al Governo il fissare quest'epoca così precisa del 1° gennaio 1854.

L'attuazione di questa legge certamente recherà delle difficoltà, delle forti difficoltà, e quando per un accidente non preveduto sopravvenisse un ritardo di qualche giorno, il Ministero si troverebbe in contraddizione diretta colla legge.

Non sarebbe meglio sopprimere intieramente l'ultimo alinea, dicendo soltanto « che le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreti reali, a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, » e non fissare assolutamente l'epoca?

Sottopongo questo dubbio al Ministero e all'ufficio centrale.

DI SANTAROSA, regio commissario. Il Ministero si lusinga di poter attuare questa legge pel 1° gennaio 1854. Ha già date molte disposizioni a questo riguardo, ed ha create diverse Commissioni per occuparsi dei regolamenti necessari i quali saranno senza fallo terminati per tempo.

Egli è miglior consiglio quello di fissare un'epoca precisa in cui debbano andare in vigore tutte queste disposizioni, massime rispetto alla contabilità. Se poi non si fissa il 1° gennaio, ma si fissasse altro mese dell'anno, gli esercizi non correrebbero.

Le contabilità relative all'esercizio del 1853 non possono più essere regolate da questa legge, e continueranno a tenersi secondo i regolamenti che esistono attualmente. L'esercizio poi del 1854, se non si mettesse in vigore la legge il 1° gennaio 1854, non potrebbe più regolarsi dalla medesima.

A nome del Governo insisto perchè sia mantenuta l'epoca fissata in quest'articolo.

DE CARDENAS. Non insisterò su quanto si dice: mi permetto semplicemente d'osservare la seconda volta che a nome del Ministero si è detto che « si lusinga. » Mi ricordo che, quando si trattò della soppressione delle imposte in Sardegna e che si fissava un'epoca precisa, il Ministero disse che prima di quell'epoca si lusingava sarebbe fatto il catasto della Sardegna. Su questo si votò un'epoca fissa per la soppressione delle decime, ed il catasto non è fatto ancora.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione ha ponderato la difficoltà allegata dal signor conte De Cardenas, ma ha creduto che rimanesse tempo abbondantemente al Governo per poter maturare i provvedimenti necessari, i quali non sono certamente opera colanto malagevole o lunga come la confezione di un catasto.

La Commissione crederrebbe poi inammissibile la proposta del signor preopinante di togliere una qualunque fissazione di termine, perchè sarebbe lasciare al potere esecutivo un arbitrio esorbitante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo ultimo della legge.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto debbo invitare il Senato a volersi radunare domani negli uffici al tocco, onde esaminare le seguenti tre leggi:

1° Assegni e sussidii al clero di Sardegna;

2° Autorizzazione alla divisione amministrativa d'Ivrea di contrarre un prestito di lire 450,000 ;

3° Autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite normale dell'imposta negli anni 1853, 1854, 1855.

Il Senato si radunerà poi in seduta pubblica alle ore due per la discussione del progetto di legge portante la soppressione delle amministrazioni del Monte di riscatto e del debito pubblico in Sardegna, di cui si è udito ieri il rapporto, stato distribuito questa mane ai signori senatori.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti	50
Voti favorevoli	39
Voti contrari	11

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.